

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

UN LABORATORIO
PER LA LINGUA DEL DIRITTO

L'ISTITUTO DI ITALIANO GIURIDICO
DELL'UNIVERSITÀ DI BERNA

A cura di Iole Fagnoli

LED

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Collana della Rivista di Diritto Romano
Fondata da Ferdinando Zuccotti

Diretta da Iole Fargnoli

- 41 -

ISSN 2499-6491
ISBN 978-88-5513-255-8

Copyright 2026

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com - www.ledonline.it

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

Pubblicato con il contributo del progetto
'Wissenschaftliche Initiativen und Publikationen auf Italienisch', finanziato nel 2024 grazie alle
'Strategische Reserven' della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Berna

In copertina:

Paul Klee, *Einst dem Grau der Nacht enttaucht ...*, 1918

Acquerello, penna e matita su carta incollata su cartoncino

@ Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Stampa: Litogi - Milano

Sommario

Introduzione <i>Iole Fargnoli</i>	9
Carta d'intenti dell'Istituto di italiano giuridico	15
I PARTE: RICERCA	
Un centro di competenza per l'italiano giuridico in riva all'Aare <i>Jean-Luc Egger</i>	21
Tra Capua, Boccaccio e altro: caratteri del parlato nella lingua del diritto <i>Federigo Bambi</i>	27
Tra potere e chiarezza: la lingua italiana come forma del diritto. Prospettive storiche e attualità <i>Antonio Saccoccio</i>	35
Cento anni di 'retorica e diritto romano'. Il resoconto di uno stato dell' <i>ars</i> e una prospettiva didattica <i>Federico Battaglia</i>	49
II PARTE: DIDATTICA	
Lezioni in lingua italiana presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Berna dal 1911 al 2003 e dal 2023 ad oggi <i>Mirjam Probst (cur.)</i>	117
Atti dell'incontro 'Plurilinguismo e diritto in Svizzera. La voce degli studenti', Berna, 12 novembre 2025	
Interventi di:	
<i>S.E. Gian Lorenzo Cornado</i>	137
<i>Celine Baumann e Paola Grübel</i>	141
<i>Giovanni Fetta</i>	147
<i>Cloé Mini</i>	149
<i>Mirjam Probst</i>	153
<i>Jean-Luc Egger</i>	157

Autori

Federigo Bambi (Università degli Studi di Firenze)
Professore ordinario di Storia del diritto medioevale e moderno

Federico Battaglia (Università degli Studi di Milano Bicocca)
Professore associato di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo

Celine Baumann (Universität Bern)
Studentessa di Giurisprudenza

S.E. Gian Lorenzo Conrado
Ambasciatore d'Italia in Svizzera e Principato del Lichtenstein

Jean-Luc Egger
Capo sostituto della sezione Legislazione e Lingua presso la Cancelleria federale

Giovanni Fetta (Universität Bern)
Studente di Giurisprudenza

Iole Fargnoli (Universität Bern / Università degli Studi di Milano)
Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo

Paola Grübel (Universität Bern)
Studentessa di Giurisprudenza

Cloé Mini (Université de Genève)
Giurilinguista presso la Cancelleria federale

Myriam Probst (Universität Bern)
Studentessa di Giurisprudenza

Antonio Saccoccio (Università di Roma 'La Sapienza')
Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo

Tra Capua, Boccaccio e altro: caratteri del parlato nella lingua del diritto*

DOI: <https://doi.org/10.7359/2558-2026-02>

Neanche a farlo a posta, mi toccherà scrivere una frase in una lingua strana, anche se non più di tanto – alla fine – rispetto a quella che si sente risuonare talvolta oggi nelle aule giudiziarie, o che si legge in certi atti trascurati.

Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trent’anni le possette parte Sancti Benedicti¹.

Per qualcuno e forse per i più non saranno parole nuove, queste diciassette. Perché rappresentano il cuore di una vicenda giudiziaria che si è svolta 1066 anni fa nel principato longobardo di Capua e Benevento. E sono contenute queste parole in una *carta indicati*, un documento redatto dal notaio Adenolfo per descrivere (e conservare per i posteri, ma anche per successivi possibili strascichi giudiziari) lo svolgimento di un giudizio.

Nulla di particolare interesse giuridico, per carità. Solo un’azione di rivendica che un attore, Rodelgrimo, propone di fronte al giudice Arechisi nei confronti di Aligerno, quest’ultimo nella qualità di abate dell’abbazia di Montecassino.

Rodelgrimo sostiene di essere proprietario di una cospicua massa di terreni, che mostra rappresentati secondo i loro confini in una *abbreviatura*, e ne chiede la riconsegna ai monaci che quelle terre stavano occupando. Ma non può fornire alcuna prova del suo titolo giuridico, a parte l’affermazione generica che quelle terre gli appartenevano (*pertinerent*) per averle ereditate dal padre, dal nonno e da altri suoi parenti:

Et causare contra eum [Aligernum] cepit, dicendo ut pars superius dicti eius mo-

* Questo saggio, con qualche modifica d’occasione, viene pubblicato anche in *A tu per tu con l’italiano. Studi offerti a Geppi Patota* (cur. D. BACHIS, A. FELICI, B. MONDANI), Bologna, 2026, p. 15-21.

¹ *Placito di Capua*, in *Placiti campani*, in *I più antichi testi italiani* (cur. A. CASTELLANI), Bologna, 1976, p. 59.

nasterii, infra predictae fines que ipsa abbreviatura continebat, haberet et possideret terris que ipsius Rodelgrimi pertinerent per hereditationem genitori et abii sui et de aliis parentibus suis².

Aligerno è un convenuto che sa il fatto suo, e oppone all'attore un'eccezione, uno strumento di difesa tipico del processo: il fatto che quelle terre erano possedute dai monaci da trent'anni. Ciò è sufficiente per respingere la domanda dell'attore in forza di un editto del re longobardo Astolfo del 754³, che ripete a sua volta una norma già introdotta dal diritto romano⁴ a proposito della *praescriptio longissimi temporis* (nulla a che vedere con l'istituto dell'usucapione⁵, modo di acquisto della proprietà, come spesso invece si legge). E soprattutto perché Aligerno può provare per testimoni quell'eccezione; mentre Aligerno non è in grado di dimostrare in giudizio i fatti che costituiscono il titolo del suo diritto.

I quali tre testimoni per tre volte ripetono sotto giuramento quelle diciassette parole, e la vittoria viene assegnata ad Aligerno e al monastero.

Sì, stiamo parlando del *Placito di Capua* del 960, e quelle parole hanno tutte uno spiccato significato giuridico, a partire dal quel *possette* che indica la situazione di fatto – irta di conseguenze giuridiche – contrapposta alla situazione di diritto, la proprietà, di cui Rodelgrimo non ha potuto provare il titolo.

Ma non s'ingalluzziscano troppo i giuristi: non è questa la prima manifestazione di un volgare nascente, come spesso è stato detto: ce ne sono di più antiche, come l'indovinello veronese⁶ o l'iscrizione nella catacomba romana di Commodilla⁷.

Ma mentre a Verona o a Roma chi ha scritto quel volgare balbuziente credeva di scrivere ancora in latino, qui a Capua si ha la piena consapevolezza che i testimoni stanno usando una lingua nuova, proprio perché solo quelle parole sono in

² *Il placito di Capua del marzo 960* (cur. P. FIORELLI), Trieste, 1960, p. 13-14.

³ 18. *Si quis langobardus quaecumque rem possederit et custodes locorum venerabilium de ipsis rebus eum molestaverit et ipse possessionem suam de triginta annis consignaverit et eius claruerit possessio, possedeat et inantea. Similiter et venerabilia loca faciant de rebus, que ipsa possedeunt, si a langobardis fuerint pulsati* (*Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico* [cur. C. AZZARA, S. GASPARRI], Milano, 1992, p. 258). Cfr. *Il placito di Capua del marzo 960*, cit., p. 15.

⁴ C.I. 7.22.

⁵ Cfr. P. FIORELLI, *La lingua del diritto e dell'amministrazione* (1994), in ID., *Intorno alle parole del diritto*, Milano, 2008, p. 1-5, in particolare nt. 14; e per uno studio generale sul placito, P. FIORELLI, *Marzo novecentosessanta*, in *Lingua nostra*, 21, 1, 1960, p. 1-16.

⁶ «Se pareba boves, / alba pratalia araba, et / albo versorio teneba et / negro semen seminaba» (sec. VIII-IX): *Indovinello veronese*, in *I più antichi testi italiani*, cit., p. 13.

⁷ «Non dicere ille se crita a bboce» (sec. IX): *Iscrizione della catacomba di Commodilla*, in *I più antichi testi italiani*, cit., p. 31. Cfr. E. CALARESU, *La dialogicità nei testi scritti*, Pisa, 2022, p. 131-175.

volgare, mentre tutto il resto del documento è in latino. A Capua si assiste dunque al primo uso consapevole del volgare, il quale si manifesta *sub specie iuris*: ecco, di questo sì, i giuristi possono essere contenti e sentirsi orgogliosi.

In più, questa prima manifestazione consapevole di una lingua che si qualifica come giuridica si trova subito caratterizzata da un tipico influsso del parlato, che serve anche per mettere retoricamente a fuoco il contenuto più importante della testimonianza. La frase non ha l'andamento, che poi diverrà normale, soggetto-verbo-oggetto, ma sposta all'inizio l'oggetto⁸ per farlo meglio e subito risultare come si fa nel parlato, e poi è costretta a richiamarlo con il pronome *le* prima del predicato *possette*: dislocazione a sinistra dell'oggetto con ripresa pronominale, si direbbe oggi con un parlar difficile che non è solo della linguistica. E il discorso si chiude con una chiarezza di lessico e di struttura che serve a rafforzare, rendendolo più manifesto, l'esito favorevole del giudizio per l'abazia di Montecassino:

kelle terre [...] trent'anni le possette parte Sancti Benedicti.

Un parlato che irrompe nello scritto⁹, e che il notaio Adenolfo sa ben governare, anche retoricamente, con lo scopo di fare apparire ben solido il titolo che con il placito si costituisce a favore dell'abazia. Non sempre sarà così, quanto alla capacità di gestione del parlato da parte del giurista che scrive.

Altre volte il parlato viene tenuto volutamente fuori dal discorso giuridico. Meglio: viene respinto perché ritenuto non sufficientemente degno di assurgere al rango di una lingua tecnica. E il lessico comune viene sostituito da un lessico che – paradossalmente – non è neppure tecnico, ma solamente astruso e ridondante. Mi viene in mente un esempio letterario, anzi due. Ai quali si può aggiungere il caso inverso, poi non troppo raro, in cui è il lessico parlato dal popolo che diventa a sua volta tecnico.

Il primo esempio è famoso, anche troppo; e non lo amo particolarmente perché può far nascere strane idee su come possa continuare a essere ineluttabilmente la lingua del diritto. Ricorderete tutti nel racconto di Calvino il brigadiere di pubblica sicurezza seduto dietro la macchina da scrivere che riceve e redige una denuncia da parte di un cittadino, e che nel battere sui tasti della macchina da scrivere sostituisce le parole concrete e comuni che sente pronunciare in un lessico astratto e difficilmente comprensibile: *stamattina* diventa *nelle prime ore antimeridiane*, *la cantina* diventa *i locali dello scantinato*, *accendere* si trasforma in *esegui-*

⁸ G. FOLENA, *I mille anni del placito di Arechisi*, in *Il veltro*, 1960, 4, p. 55.

⁹ Tutte ben condivisibili le osservazioni di S. TELVE a proposito del parlato trascritto, anche in ambito giudiziario: *Il parlato trascritto*, in *Storia dell'italiano scritto* (cur. G. ANTONELLI, M. MOTOLESE, L. TOMASIN), Roma, 2014, vol. 3, *Italiano dell'uso*, p. 15-56, in particolare p. 49-56. Sempre utile al proposito P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, 2002.

re l'avviamento, la stufa nell'impianto termico, trovare in incorrere nel rinvenimento, fiaschi in quantitativo di prodotti vinicoli, cassa del carbone in recipiente adibito al contenimento del combustibile, infine la cena diventa il pasto pomeridiano. Certo, un'antilingua inesistente in cui correva il rischio di trasformarsi la lingua italiana.

Riecco il passo completo:

Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto quello che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola di troppo: «Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata». Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione: «Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, dichiara di essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, e di aver effettuato l'asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell'avvenuta effrazione dell'esercizio soprastante».

Ogni giorno, soprattutto da cent'anni a questa parte, per un processo ormai automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un'antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d'amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono parlano pensano nell'antilingua¹⁰.

Lo scritto di Calvino non assolve semplicemente a una funzione ironica, ma si colloca nel colto dibattito di metà degli anni Sessanta del secolo scorso sul rinnovarsi della questione della lingua, sollecitato da Pier Paolo Pasolini che aveva posto l'accento sul nuovo italiano nazionale, un italiano tecnologico che si stava sviluppando nei centri industriali di Milano e Torino, e non più a Firenze e Roma, una nuova lingua comunicativa sì, ma non espressiva. Calvino, da parte sua, sosteneva che per contrastare la lingua della burocrazia che avrebbe omologato la lingua italiana sarebbe stata necessaria una lingua strumentalmente moderna¹¹. In ogni caso questo testo mostra bene – pur nell'invenzione letteraria – la barriera che spesso si crea tra il parlato e lo scritto nel discorso giuridico.

Non è un saltare di palo in frasca, ma vi ricordate di monna Belcolore, quella «piacevole e fresca foresozza, brunazza e ben tarchiata e atta a meglio saper macinare che alcuna altra»? O meglio vi rammentate del povero marito, Bentivegna del Mazzo, che ha la dabbenaggine di raccontare al prete di Varlungo – per natura

¹⁰ I. CALVINO, *Per ora sommersi dall'antilingua*, in *Il Giorno*, 3 febbraio 1965.

¹¹ Cfr. di recente C. MARAZZINI, *Breve storia della questione della lingua*, Roma, 2018, pp. 112-14.

interessato a tutt'altro che alla salvezza dell'anima dei suoi parrocchiani – che, lasciando sola la moglie,

in buona verità io vo infino a città per alcuna mia vicenda: e porto queste cose a ser Bonaccorri da Ginestreto, ché m'aiuti di non so che m'ha fatto richiedere per una comparigione del parentorio per lo pericolator suo il giudice del dificio?

Il Boccaccio¹² – l'avrete riconosciuto – accomoda sulla bocca dell'incolto parole tecniche del diritto che ne escono storpiate ma vivissime: un *parentorio* per *perentorio*, un *pericolator* per *procurator*, un *giudice del dificio* per *giudice del maleficio*. Parole e locuzioni che il novelliere fa pronunciare a Bentivegna per mostrare la lingua del processo come fatta apposta per corbellar qualsiasi poveretto. Qui, nella finzione letteraria, la lingua del diritto viene accolta nel parlato che la fa propria e – a difesa – la modifica, storpiandola quasi per esorcizzarla¹³.

Ma, al di fuori della finzione e della letteratura, esiste qualche caso in cui il parlato irrompe addirittura nel lessico tecnico del diritto. Forse sono solo manifestazioni di un mondo che non esiste più – e c'è da dirlo con rimpianto – ma mostrano con orgoglio il rilievo del parlato nella lingua tecnica del diritto. Bisogna saperle cercare anche con ricerche sul campo, almeno fino a quando ci saranno (o meglio, c'erano) i testimoni di un'epoca che oggi è scomparsa. Ventisei anni fa usciva sugli *Studi di lessicografia italiana* un articolo che conteneva una parte dei risultati di una ricerca sulla lingua giuridica parlata negli usi toscani che era stata svolta ben prima, in particolare nel Mugello¹⁴. Un solo esempio, relativo al lessico della compravendita in uso tra i mezzani di bestiame. Dire di una bestia «A' ffiamme e' ffoco la si paga subito»¹⁵, e lo si diceva di una bestia vecchia e malata, produceva l'effetto (performativo?) che l'acquirente non avrebbe potuto poi far valere eventuali difetti o vizi anche se non espressamente dichiarati al momento della compravendita. Se si fosse detto: la vendita avviene con rinuncia a far valere i vizi redibitori, come sarebbe forse piaciuto al giurista dal naso fino e dalla bocca stretta, nessuno avrebbe capito, perlomeno nel Mugello degli anni Sessanta.

Lascio volutamente fuori dal mio parlare il principio di oralità che dovrebbe costituire la base anche del processo civile: ho paura che oggi l'idea di Chiovenda¹⁶

¹² G. BOCCACCIO, *Decameron* (cur. A. QUONDAM, M. FIORILLA, G. ALFANO), Milano, 2018, 8.2, p. 1215. Il passo citato nel capoverso precedente si legge a p. 1214.

¹³ Cfr. F. BAMBI, *Il diritto e le leggi della società*, in *Il lessico del «Decameron»*, (cur. G. FROSINI), Roma, 2025, p. 176-179.

¹⁴ G. PECORI, *La lingua giuridica parlata negli usi toscani. Introduzione e saggio di glossario*, in *Studi di lessicografia italiana*, 17, 2000, p. 77-236.

¹⁵ Ivi, p. 176-177.

¹⁶ Cfr. I. PAGNI, *Tra oralità e scrittura: il rischio delle decisioni a sorpresa*, in *Rivista trimestrale di diritto e di procedura civile*, 2024, p. 403-424; V. DENTI, *Oralità, 1) Principio dell'oralità – Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica*, 24, Roma, 1990, p. 1-9.

sia nei fatti un po' fuori moda. Qualche tempo fa, ragionando insieme ad alcuni magistrati, fu fatto notare che, pur con il necessario rispetto di tutti i limiti dimensionali stabiliti dal D.M. 7 agosto 2023 n. 110 sulla sinteticità e chiarezza degli atti processuali, principio introdotto dal recentemente rinnovellato art. 121 del Codice di procedura civile¹⁷, un giudice oggi corre il rischio di dover leggere 400 pagine a causa: ecco l'oralità!

E invece, seguitando la falsa riga di quanto ho detto finora, mi soffermo rapidamente su un aspetto molto più concreto: come il parlato penetri negli atti del processo. Chi scrive nel processo, sia giudice sia avvocato, «deve rimettere insieme frammenti di discorsi orali e scritti, registrazioni confuse e mescolate di scambi dialogici (a volte avvenuti oralmente, e solo in seguito verbalizzati per iscritto; spesso avviati e proseguiti in un fitto incrocio di carte) tra una folla di attori; discorsi che per di più si sono quasi sempre svolti in circostanze e condizioni diversissime», come ha scritto, in particolare a proposito della sentenza, ma cogliendo pienamente nel segno anche per gli atti degli avvocati, un linguista particolarmente attento al mondo del diritto, Riccardo Gualdo¹⁸. Con la conseguenza che il giudice e l'avvocato devono essere pronti (cioè attrezzati culturalmente, cioè linguisticamente) a trasferire il parlato nello scritto; e tanto più ciò avviene con efficacia sulla tenuta argomentativa della sentenza e sulla capacità persuasiva dell'atto dell'avvocato, quanto più si riesca a mantenere la spontaneità dell'originale.

Adenolfo che scrive il placito di Capua con quel *sao ko kelle terre...* più di mille anni fa c'è riuscito. Oggi non sempre accade. E mi rammento di aver letto in un atto di citazione per risarcimento danni da diffamazione (l'attore era stato accusato di essere un sequestratore e torturatore di gatti) un discorso riportato, tanto incomprensibile, quanto divertente:

È il tipo che rapisce cani e gatti e li tortura con la targa nuova e l'auto grigia. [...] era con l'auto rossa... ora l'ha grigia, gira con la sorella che tenta di adottare nei canili e gattili.

En passant (ma non tanto), aggiungo che nella stessa citazione è contenuto anche lo stralcio di un verbale della polizia giudiziaria nel quale, invece, una testimonianza è riportata con ben altra maestria:

Effettivamente ho scattato la foto in questione e l'ho condivisa su messenger con

¹⁷ Art. 121 c.p.c.: «Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».

¹⁸ R. GUALDO, *Elogio della raccomandazione. Analisi linguistica di sentenze e relazioni della Corte dei Conti*, in *Studi linguistici italiani*, 44, 2018, p. 233-234.

una persona che si occupa di adozioni di animali perché, ingenuamente, ho creduto alle dicerie che in estate giravano sul fatto che il figlio della B**** è un torturatore di animali ¹⁹.

Non saprei bene collocare questi esempi nell'architettura sistematica disegnata da quell'articolo aguzzo sul «Piano enunciativo polifonico della strutturazione del testo scritto», pubblicato più di un anno fa da Angela Ferrari, Letizia Lala e Filippo Pecorari sugli *Studi di grammatica italiana* ²⁰; troppo difficile per me. Ma son contento lo stesso: perché in particolare quest'ultimo esempio mi ha permesso di riscattare il povero brigadiere sbeffeggiato da Calvino.

E naturalmente son contento di partecipare, pur con questo modesto intervento, alla inaugurazione dell'Istituto di italiano giuridico dell'Università di Berna che darà senz'altro lustro a studi fondamentali per ogni giurista, pratico o teorico, che voglia svolgere con piena consapevolezza ed efficacia il proprio mestiere. Perché nessun giurista potrà più d'ora in avanti fare a meno di una cultura linguistica.

Grazie davvero alla Direttrice, al Consiglio direttivo e a tutti gli amici che mi hanno invitato e che sono qui ad ascoltare.

¹⁹ Traggo entrambi i passi dalla banca dati *Minerva*, costruita nell'ambito del Progetto PRIN 2022 *Atti sempre più chiari. VocAvv: le parole dell'avvocato*, che presto sarà da tutti consultabile sul sito dell'Università di Genova per interrogare un *corpus* di atti di parte della pratica giudiziaria contemporanea.

²⁰ A. FERRARI, L. LALA, F. PECORARI, *Il piano enunciativo-polifonico della strutturazione del testo scritto. Gli ambiti dell'interazione discorsiva, del riporto e del punto di vista*, in *Studi di grammatica italiana*, 43, 2024, p. 231-256.